



Comune
di Pesaro

ORIGINALE

N. di Documento 78

N. della deliberazione 61

Data della deliberazione 10/07/2017

Allegati n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE N. 33

Convocazione 1^a

Seduta pubblica

OGGETTO: MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **dieci** del mese di **Luglio** alle ore **17:20**, in Pesaro e nella sala delle adunanze del Consiglio, convocato per determinazione del Presidente, previ avvisi in data **06/07/2017** notificati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica.

Al momento della trattazione dell'argomento indicato in oggetto sono presenti ed assenti i Signori:

Componente	P	A	Componente	P	A
ALESSANDRINI FEDERICO	SI		MINNUCCI MARCO	SI	
AMADORI CRISTINA	SI		MONTESI LORENZO	SI	
ANDREOLLI DARIO	SI		NOBILI ANDREA	SI	
BARBANTI ILARO	SI		PAGNINI ALESSANDRO	SI	
BETTINI ALESSANDRO	SI		PANICALI CHIARA	SI	
CECCAROLI CINZIA	SI		PAZZAGLIA FABRIZIO		SI
CECCHINI ALESSANDRA	SI		PERUGINI MARCO	SI	
CORADUCCI GERARDO	SI		POZZI RICCARDO	SI	
CRESCENTINI ROBERTA	SI		REMEDEI FRANCESCA	SI	
DALLASTA GIOVANNI	SI		RENZONI BEZZICCHERI ANNAMARIA	SI	
D'EMIDIO SILVIA	SI		RICCI MATTEO	SI	
FALCIONI STEFANO	SI		ROSSI CARLO	SI	
FRATERNALI FRANCESCA	SI		SANTINI MASSIMILIANO		SI
FRENQUELUCCI FRANCESCA	SI		SIGNOROTTI MILENA	SI	
GIACCHI REMO	SI		TERENZI SILVIA	SI	
MANENTI DAVIDE		SI	VITALI GIULIA		SI
MERCANTINI MATTEO	SI				

Presenti n. 29

Assenti n. 4

Presiede il Presidente **Andrea Nobili**

Assiste alla seduta **Il Segretario Generale Dott. Giovanni Montaccini**

Scrutatori: **Montesi – Minnucci -**

Sono presenti gli Assessori: **Bartolucci – Belloni – Briglia – Della Dora – Delle Noci – Foronchi – Mengucci – Vimini**



In continuazione di seduta

Il Presidente pone in discussione l'argomento iscritto al punto 6) delle proposte all'O.d.G. ed indicato in oggetto come da proposta di deliberazione agli atti che di seguito si trascrive:

“”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 18 del 03/03/2014 di approvazione del “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni e procedure per l'installazione di impianti pubblicitari”, successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 114 del 24/10/2014 e n. 15 del 07/03/2016;

Considerato che la presente modifica è finalizzata a:

- normare a livello tecnico giuridico la pubblicità nei cantieri, applicando una logica al passo con i tempi consentendo ai privati una pubblicità regolamentata nei cantieri;
- individuare forme di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, gestendo la pubblicità della cantieristica del Comune e dei privati, evidenziandone gli aspetti contenutistici della facciata nonché meramente economici (abbattendo i costi di gestione del cantiere) con finalità di interesse pubblico economico;
- seguire gli indirizzi del Consiglio Comunale in materia di decoro e di contenuti pubblicitari non falsi, non volgari, non violenti, né offensivi e/o discriminatori per categorie di persone (vedasi ad esempio la mozione sul “Decoro urbano” approvata con atto di C.C. n. 126 del 2014, l'ordine del giorno di “Sensibilizzazione sull'impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra uomini e donne” approvato con atto di C.C. n. 93 del 2015);
- dare attuazione alle recenti novità normative introdotte con il Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito in Legge n. 48 del 18 aprile 2017.

Considerato che per le finalità descritte ai punti precedenti il Dirigente del Servizio Edilizia Privata ha proposto le seguenti modifiche da apportare all'articolo 31 “Pubblicità sui cantieri” del sopra citato regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità, (le parole barrate da eliminare, le parole in grassetto da aggiungere):

Art. 31 - Pubblicità nei cantieri

1. L'autorizzazione alla installazione dei mezzi pubblicitari nei cantieri edili decorre a partire dalla data di conseguimento del Permesso di Costruire, e dalla data di efficacia delle ~~comunicazioni o dichiarazioni~~ comunicazioni/segnalazioni asseverate previste dalla Legge (~~CAEL~~ **CILA SCIA DIA**) ed ha validità fino alla dichiarazione di fine lavori e comunque non oltre i termini di validità del titolo amministrativo e delle comunicazioni/**segnalazioni** sopra richiamate, **fatte salve eventuali proroghe nonché dalla data di presentazione della Comunicazione di Attività Edilizia Libera (AEL) per un massimo di tre anni non prorogabili.**

2. Nei cantieri edili, comprese le recinzioni, è possibile pubblicizzare il marchio delle aziende che vi operano, le tecnologie adottate, la vendita di unità immobiliari.

3. In aggiunta alle forme pubblicitarie indicate al comma 2, sulle recinzioni o in aderenza agli edifici o posizionati su strutture in elevazione, quali ponteggi, impalcature e simili **o altre modalità**, purché previsto nel piano operativo di sicurezza del cantiere, è possibile collocare **pannelli o** teloni pubblicitari che prefigurano la soluzione finale del progetto architettonico, **nonché per pubblicizzare il marchio di aziende che non operano nel cantiere, mostre, manifestazioni e, più in generale, per pubblicizzare**



aspetti o eventi che si correlano con la promozione del territorio o di attività istituzionali a condizione che i messaggi pubblicitari, se previsti sulle facciate dei fabbricati, non interessino una superficie superiore al 70% della facciata stessa.

4. Nel caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 (ex Legge n. 1089 del 1939) l'eventuale pubblicità ammessa nei cantieri installati in occasione di lavori di recupero degli stessi è subordinata all'acquisizione preventiva del Nulla Osta della Soprintendenza che, oltre a poter modificare i parametri indicati al punto precedente, potrà altresì prescrivere anche l'obbligo di rappresentare la soluzione finale del progetto architettonico del fabbricato oggetto dei lavori di recupero.

5. In caso di ordinanze sindacali emesse ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, qualora il Comune intervenga in sostituzione del privato, inadempiente e moroso, anche con provvedimento dirigenziale emesso ai sensi dell'articolo 107 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, eventuali introiti pubblicitari comunque denominati dovuti al Comune, saranno di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale.

Considerato che:

l'art. 3 del D.Lgs. 507 del 1993 ad oggetto "Revisione ed armonizzazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto delle pubbliche affissioni, della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche dei Comuni e delle Province...omissis..., stabilisce che il regolamento e relative modifiche entrano in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge;

ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/1997, le modifiche regolamentari e copia della relativa deliberazione debbano essere trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività degli stessi;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7 del TEUL;

Dato atto che la proposta di modifica al regolamento in oggetto è stata esaminata e discussa dalla Commissione Consiliare "Affari generali e Istituzionali" nella seduta del 6.7.2017;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- Responsabile del Servizio interessato: "Si attesta la regolarità tecnica del presente atto";
- Segretario Generale: "Si attesta la regolarità tecnica del presente atto";
- Responsabile del Servizio Finanziario: "Atto non comportante impegno di spesa";

DELIBERA

- 1) **Di modificare**, per le motivazioni in premessa dette, l'articolo 31 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni e Procedure per l'Installazione di Impianti Pubblicitari, di cui vengono di seguito riportate le modifiche con le parole barrate da eliminare e le parole in grassetto da aggiungere:

"Art. 31 - Pubblicità nei cantieri

1. L'autorizzazione alla installazione dei mezzi pubblicitari nei cantieri edili decorre a partire dalla data di conseguimento del Permesso di Costruire, e dalla data di efficacia delle ~~comunicazioni o dichiarazioni~~ comunicazioni/segnalazioni asseverate previste dalla Legge (~~CAEL~~ **CILA SCIA DIA**) ed ha validità fino alla dichiarazione di fine lavori e comunque non oltre i termini di validità del titolo amministrativo e delle comunicazioni/segnalazioni sopra richiamate, **fatte salve eventuali proroghe nonché dalla data di presentazione della Comunicazione di Attività Edilizia Libera (AEL) per un massimo di tre anni non prorogabili.**



2. Nei cantieri edili, comprese le recinzioni, è possibile pubblicizzare il marchio delle aziende che vi operano, le tecnologie adottate, la vendita di unità immobiliari.

3. In aggiunta alle forme pubblicitarie indicate al comma 2, sulle recinzioni o in aderenza agli edifici o posizionati su strutture in elevazione, quali ponteggi, impalcature e simili **o altre modalità**, purché previsto nel piano operativo di sicurezza del cantiere, è possibile collocare **pannelli o teloni pubblicitari** che prefigurano la soluzione finale del progetto architettonico, **nonché per pubblicizzare il marchio di aziende che non operano nel cantiere, mostre, manifestazioni e, più in generale, per pubblicizzare aspetti o eventi che si correlano con la promozione del territorio o di attività istituzionali a condizione che i messaggi pubblicitari, se previsti sulle facciate dei fabbricati, non interessino una superficie superiore al 70% della facciata stessa.**

4. Nel caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 (ex Legge n. 1089 del 1939) l'eventuale pubblicità ammessa nei cantieri installati in occasione di lavori di recupero degli stessi è subordinata all'acquisizione preventiva del Nulla Osta della Soprintendenza che, oltre a poter modificare i parametri indicati al punto precedente, potrà altresì prescrivere anche l'obbligo di rappresentare la soluzione finale del progetto architettonico del fabbricato oggetto dei lavori di recupero.

5. In caso di ordinanze sindacali emesse ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, qualora il Comune intervenga in sostituzione del privato, inadempiente e moroso, anche con provvedimento dirigenziale emesso ai sensi dell'articolo 107 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, eventuali introiti pubblicitari comunque denominati dovuti al Comune, saranno di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale."

2) **di dare atto** che, a seguito delle modifiche apportate di cui al precedente punto 1), l'art. 31 del Regolamento Comunale sopra menzionato, risulta così riformulato:

Art. 31 - Pubblicità nei cantieri

1. L'autorizzazione alla installazione dei mezzi pubblicitari nei cantieri edili decorre a partire dalla data di conseguimento del Permesso di Costruire, dalla data di efficacia delle comunicazioni/segnalazioni asseverate previste dalla Legge (CILA SCIA) ed ha validità fino alla dichiarazione di fine lavori e comunque non oltre i termini di validità del titolo amministrativo e delle comunicazioni/segnalazioni sopra richiamate, fatte salve eventuali proroghe nonché dalla data di presentazione della Comunicazione di Attività Edilizia Libera (AEL) per un massimo di tre anni non prorogabili.

2. Nei cantieri edili, comprese le recinzioni, è possibile pubblicizzare il marchio delle aziende che vi operano, le tecnologie adottate, la vendita di unità immobiliari.

3. In aggiunta alle forme pubblicitarie indicate al comma 2, sulle recinzioni o in aderenza agli edifici o posizionati su strutture in elevazione, quali ponteggi, impalcature e simili o altre modalità, purché previsto nel piano operativo di sicurezza del cantiere, è possibile collocare pannelli o teloni pubblicitari che prefigurano la soluzione finale del progetto architettonico, nonché per pubblicizzare il marchio di aziende che non operano nel cantiere, mostre, manifestazioni e, più in generale, per pubblicizzare aspetti o eventi che si correlano con la promozione del territorio o di attività istituzionali a condizione che i messaggi pubblicitari, se previsti sulle facciate dei fabbricati, non interessino una superficie superiore al 70% della facciata stessa.

4. Nel caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 (ex Legge n. 1089 del 1939) l'eventuale pubblicità ammessa nei cantieri installati in occasione di lavori di recupero degli stessi è subordinata all'acquisizione preventiva del Nulla Osta della Soprintendenza che, oltre a poter modificare i parametri indicati al punto precedente, potrà altresì prescrivere anche l'obbligo di rappresentare la soluzione finale del progetto architettonico del fabbricato oggetto dei lavori di recupero.

5. In caso di ordinanze sindacali emesse ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267,



qualora il Comune intervenga in sostituzione del privato, inadempiente e moroso, anche con provvedimento dirigenziale emesso ai sensi dell'articolo 107 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, eventuali introiti pubblicitari comunque denominati dovuti al Comune, saranno di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale.

- 3) **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Edilizia Privata;
- 4) **di precisare** che il regolamento così integrato:
- a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento;
 - verrà pubblicato nel sito internet comunale;
 - verrà trasmesso al concessionario del servizio per l'applicazione delle modifiche regolamentari introdotte;
 - ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, nei termini dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, verrà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze in via telematica mediante l'inserimento nel portale del federalismo fiscale all'indirizzo: www.portalefederalismofiscali.gov.it;

Si chiede al Consiglio comunale di rendere l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere all'applicazione delle modifiche regolamentari anche in relazione alle ordinanze sindacali emesse ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000.

“”

Il Presidente dà la parola all'assessore Delle Noci per la relazione.

Chiede la parola il consigliere Dallasta per formulare alcune domande.

Il Presidente comunica che è stato presentato un emendamento a firma dei consiglieri Alessandrini, D'Emidio, Frenquellucci e Remedi.

Quindi dichiara aperta la discussione.

Intervengono il consigliere Dallasta, il Sindaco Ricci, i consiglieri Remedi (che illustra anche l'emendamento presentato), Andreolli, il Segretario Generale (per chiarimenti richiesti dal consigliere Andreolli), Crescentini (chiede alcuni chiarimenti a cui risponde il Segretario Generale) e Dallasta.

Terminata la discussione, il Presidente mette in votazione l'emendamento che di seguito si trascrive:

“”

Emendamento al documento 78 "Modifica al regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e procedure per l'installazione di impianti pubblicitari".

Con il presente emendamento i consiglieri del M5S chiedono che nella modifica del Regolamento venga preso in considerazione e inserito anche l'indirizzo della mozione relativa alle slot machine al fine di non pubblicizzare il gioco d'azzardo.

“”

La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:

- Presenti	n. 29
- Votanti	n. 29
- Voti favorevoli	n. 29

Il Presidente proclama l'esito della votazione, dichiarando che l'emendamento è approvato all'unanimità.



Il Presidente apre le dichiarazioni di voto sulla proposta di deliberazione emendata. Intervengono i consiglieri Bettini e Perugini.

Tutti gli interventi sono registrati su nastro magnetico, conservato agli atti del Comune, per essere successivamente trascritti a cura dell'Ufficio Segreteria.

Entra il consigliere Manenti; i presenti sono ora n. 30.

Il Presidente quindi, pone in votazione la proposta di deliberazione così come emendata nella parte delle premesse laddove si indicano gli indirizzi del Consiglio in materia di decoro e di contenuti pubblicitari, che di seguito si trascrive:

“”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 18 del 03/03/2014 di approvazione del “Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni e procedure per l'installazione di impianti pubblicitari”, successivamente modificato con deliberazioni consiliari n. 114 del 24/10/2014 e n. 15 del 07/03/2016;

Considerato che la presente modifica è finalizzata a:

- normare a livello tecnico giuridico la pubblicità nei cantieri, applicando una logica al passo con i tempi consentendo ai privati una pubblicità regolamentata nei cantieri;
- individuare forme di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, gestendo la pubblicità della cantieristica del Comune e dei privati, evidenziandone gli aspetti contenutistici della facciata nonché meramente economici (abbattendo i costi di gestione del cantiere) con finalità di interesse pubblico economico;
- seguire gli indirizzi del Consiglio Comunale in materia di decoro e di contenuti pubblicitari non falsi, non volgari, non violenti, né offensivi e/o discriminatori per categorie di persone (vedasi ad esempio la mozione sul “Decoro urbano” approvata con atto di C.C. n. 126 del 2014, l'ordine del giorno di “Sensibilizzazione sull'impatto del marketing e della pubblicità sulla parità tra uomini e donne” approvato con atto di C.C. n. 93 del 2015 e la mozione su “Pesaro contrasta il gioco d'azzardo” approvata con atto di C.C. n. 122 del 2015);
- dare attuazione alle recenti novità normative introdotte con il Decreto Legge n. 14 del 20 febbraio 2017 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città”, convertito in Legge n. 48 del 18 aprile 2017.

Considerato che per le finalità descritte ai punti precedenti il Dirigente del Servizio Edilizia Privata ha proposto le seguenti modifiche da apportare all'articolo 31 “Pubblicità sui cantieri” del sopra citato regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità, (le parole barrate da eliminare, le parole in grassetto da aggiungere):

Art. 31 - Pubblicità nei cantieri

1. L'autorizzazione alla installazione dei mezzi pubblicitari nei cantieri edili decorre a partire dalla data di conseguimento del Permesso di Costruire, e dalla data di efficacia delle ~~comunicazioni o dichiarazioni~~ comunicazioni/segnalazioni asseverate previste dalla Legge (~~CAEL~~ **CILA SCIA DIA**) ed ha validità fino alla dichiarazione di fine lavori e comunque non oltre i termini di validità del titolo amministrativo e delle comunicazioni/segnalazioni sopra richiamate, **fatte salve eventuali proroghe nonché dalla data di presentazione della Comunicazione di Attività Edilizia Libera (AEL) per un massimo di tre anni non prorogabili.**

2. Nei cantieri edili, comprese le recinzioni, è possibile pubblicizzare il marchio delle aziende che vi operano, le tecnologie adottate, la vendita di unità immobiliari.



3. In aggiunta alle forme pubblicitarie indicate al comma 2, sulle recinzioni o in aderenza agli edifici o posizionati su strutture in elevazione, quali ponteggi, impalcature e simili **o altre modalità**, purché previsto nel piano operativo di sicurezza del cantiere, è possibile collocare **pannelli o teloni pubblicitari** che prefigurano la soluzione finale del progetto architettonico, **nonché per pubblicizzare il marchio di aziende che non operano nel cantiere, mostre, manifestazioni e, più in generale, per pubblicizzare aspetti o eventi che si correlano con la promozione del territorio o di attività istituzionali a condizione che i messaggi pubblicitari, se previsti sulle facciate dei fabbricati, non interessino una superficie superiore al 70% della facciata stessa.**

4. Nel caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 (ex Legge n. 1089 del 1939) l'eventuale pubblicità ammessa nei cantieri installati in occasione di lavori di recupero degli stessi è subordinata all'acquisizione preventiva del Nulla Osta della Soprintendenza che, oltre a poter modificare i parametri indicati al punto precedente, potrà altresì prescrivere anche l'obbligo di rappresentare la soluzione finale del progetto architettonico del fabbricato oggetto dei lavori di recupero.

5. In caso di ordinanze sindacali emesse ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, qualora il Comune intervenga in sostituzione del privato, inadempiente e moroso, anche con provvedimento dirigenziale emesso ai sensi dell'articolo 107 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, eventuali introiti pubblicitari comunque denominati dovuti al Comune, saranno di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale.

Considerato che:

l'art. 3 del D.Lgs. 507 del 1993 ad oggetto "Revisione ed armonizzazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto delle pubbliche affissioni, della Tassa per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche dei Comuni e delle Province...omissis..., stabilisce che il regolamento e relative modifiche entrano in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione è divenuta esecutiva a norma di legge;

ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. 446/1997, le modifiche regolamentari e copia della relativa deliberazione debbano essere trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro 30 giorni dalla data di esecutività degli stessi;

Acquisito il parere dell'Organo di Revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b) punto 7 del TEUL;

Dato atto che la proposta di modifica al regolamento in oggetto è stata esaminata e discussa dalla Commissione Consiliare "Affari generali e Istituzionali" nella seduta del 6.7.2017;

Visti i seguenti pareri espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267:

- Responsabile del Servizio interessato: "Si attesta la regolarità tecnica del presente atto";
- Segretario Generale: "Si attesta la regolarità tecnica del presente atto";
- Responsabile del Servizio Finanziario: "Atto non comportante impegno di spesa";

DELIBERA

5) **Di modificare**, per le motivazioni in premessa dette, l'articolo 31 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'Imposta sulla Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni e Procedure per l'Installazione di Impianti Pubblicitari, di cui vengono di seguito riportate le modifiche con le parole barrate da eliminare e le parole in grassetto da aggiungere:

"Art. 31 - Pubblicità nei cantieri

1. L'autorizzazione alla installazione dei mezzi pubblicitari nei cantieri edili decorre a partire dalla data di conseguimento del Permesso di Costruire, e dalla data di efficacia delle ~~comunicazioni o dichiarazioni~~



comunicazioni/segnalazioni asseverate previste dalla Legge (~~CAEL~~ **CILA SCIA DIA**) ed ha validità fino alla dichiarazione di fine lavori e comunque non oltre i termini di validità del titolo amministrativo e delle comunicazioni/segnalazioni sopra richiamate, **fatte salve eventuali proroghe nonché dalla data di presentazione della Comunicazione di Attività Edilizia Libera (AEL) per un massimo di tre anni non prorogabili.**

2. Nei cantieri edili, comprese le recinzioni, è possibile pubblicizzare il marchio delle aziende che vi operano, le tecnologie adottate, la vendita di unità immobiliari.

3. In aggiunta alle forme pubblicitarie indicate al comma 2, sulle recinzioni o in aderenza agli edifici o posizionati su strutture in elevazione, quali ponteggi, impalcature e simili **o altre modalità**, purché previsto nel piano operativo di sicurezza del cantiere, è possibile collocare **pannelli o teloni pubblicitari** che prefigurano la soluzione finale del progetto architettonico, **nonché per pubblicizzare il marchio di aziende che non operano nel cantiere, mostre, manifestazioni e, più in generale, per pubblicizzare aspetti o eventi che si correlano con la promozione del territorio o di attività istituzionali a condizione che i messaggi pubblicitari, se previsti sulle facciate dei fabbricati, non interessino una superficie superiore al 70% della facciata stessa.**

4. Nel caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 (ex Legge n. 1089 del 1939) l'eventuale pubblicità ammessa nei cantieri installati in occasione di lavori di recupero degli stessi è subordinata all'acquisizione preventiva del Nulla Osta della Soprintendenza che, oltre a poter modificare i parametri indicati al punto precedente, potrà altresì prescrivere anche l'obbligo di rappresentare la soluzione finale del progetto architettonico del fabbricato oggetto dei lavori di recupero.

5. In caso di ordinanze sindacali emesse ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, qualora il Comune intervenga in sostituzione del privato, inadempiente e moroso, anche con provvedimento dirigenziale emesso ai sensi dell'articolo 107 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, eventuali introiti pubblicitari comunque denominati dovuti al Comune, saranno di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale."

6) **di dare atto** che, a seguito delle modifiche apportate di cui al precedente punto 1), l'art. 31 del Regolamento Comunale sopra menzionato, risulta così riformulato:

Art. 31 - Pubblicità nei cantieri

1. L'autorizzazione alla installazione dei mezzi pubblicitari nei cantieri edili decorre a partire dalla data di conseguimento del Permesso di Costruire, dalla data di efficacia delle comunicazioni/segnalazioni asseverate previste dalla Legge (CILA SCIA) ed ha validità fino alla dichiarazione di fine lavori e comunque non oltre i termini di validità del titolo amministrativo e delle comunicazioni/segnalazioni sopra richiamate, fatte salve eventuali proroghe nonché dalla data di presentazione della Comunicazione di Attività Edilizia Libera (AEL) per un massimo di tre anni non prorogabili.

2. Nei cantieri edili, comprese le recinzioni, è possibile pubblicizzare il marchio delle aziende che vi operano, le tecnologie adottate, la vendita di unità immobiliari.

3. In aggiunta alle forme pubblicitarie indicate al comma 2, sulle recinzioni o in aderenza agli edifici o posizionati su strutture in elevazione, quali ponteggi, impalcature e simili o altre modalità, purché previsto nel piano operativo di sicurezza del cantiere, è possibile collocare pannelli o teloni pubblicitari che prefigurano la soluzione finale del progetto architettonico, nonché per pubblicizzare il marchio di aziende che non operano nel cantiere, mostre, manifestazioni e, più in generale, per pubblicizzare aspetti o eventi che si correlano con la promozione del territorio o di attività istituzionali a condizione che i messaggi pubblicitari, se previsti sulle facciate dei fabbricati, non interessino una superficie superiore al 70% della facciata stessa.

4. Nel caso di edifici sottoposti a tutela ai sensi della D.Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 (ex Legge n. 1089 del



1939) l'eventuale pubblicità ammessa nei cantieri installati in occasione di lavori di recupero degli stessi è subordinata all'acquisizione preventiva del Nulla Osta della Soprintendenza che, oltre a poter modificare i parametri indicati al punto precedente, potrà altresì prescrivere anche l'obbligo di rappresentare la soluzione finale del progetto architettonico del fabbricato oggetto dei lavori di recupero.

5. In caso di ordinanze sindacali emesse ai sensi degli articoli 50 e 54 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, qualora il Comune intervenga in sostituzione del privato, inadempiente e moroso, anche con provvedimento dirigenziale emesso ai sensi dell'articolo 107 del "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, eventuali introiti pubblicitari comunque denominati dovuti al Comune, saranno di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale.

7) **di dare atto** che il responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Edilizia Privata;

8) **di precisare** che il regolamento così integrato:

- a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento;
- verrà pubblicato nel sito internet comunale;
- verrà trasmesso al concessionario del servizio per l'applicazione delle modifiche regolamentari introdotte;
- ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011, nei termini dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs 446/97, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, verrà trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze in via telematica mediante l'inserimento nel portale del federalismo fiscale all'indirizzo: www.portalefederalismofiscali.gov.it;

Si chiede al Consiglio comunale di rendere l'atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere all'applicazione delle modifiche regolamentari anche in relazione alle ordinanze sindacali emesse ai sensi degli artt. 50 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000.

“”

La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:

- Presenti	n. 30
- Votanti	n. 30
- Voti favorevoli	n. 30

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l'atto è approvato all'unanimità.

Escono i consiglieri Ceccaroli, Fraternali e Perugini; i presenti sono ora n. 27.

Dopodiché il Presidente pone ai voti la proposta di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L. emanato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

La votazione, svoltasi con sistema elettronico, dà il seguente risultato:

- Presenti	n. 27
- Votanti	n. 27
- Voti favorevoli	n. 27

Il Presidente proclama l'esito della votazione dichiarando che l'atto è reso immediatamente eseguibile all'unanimità.



Il Presidente, constatato che molti consiglieri stanno lasciando l'aula, invita il Segretario Generale a procedere all'appello per la verifica del numero legale.

All'appello risultano presenti i seguenti undici consiglieri: Alessandrini, Andreolli, Bettini, Crescentini, Dallasta, D'Emidio, Frenquellucci, Giacchi, Nobili, Remedi, Renzoni Bezziccheri.

Constatata la mancanza del numero legale, alle ore 19.35 il Presidente sospende la seduta per dieci minuti come da regolamento. Dopodichè si procederà ad un nuovo appello.

Alle ore 19.45 il Segretario attesta, perché sia messo a verbale, che l'aula è deserta ed il Presidente dichiara sciolta la seduta per mancanza del numero legale.

/ld



-Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

Andrea Nobili

Il Segretario Generale

Dott. Giovanni Montaccini